



Comune di Praiano

PROVINCIA DI SALERNO
Costa d'Amalfi
"ANTICA PLAGIANVM"



Settore Edilizia Privata - Urbanistica

Protocollo n. 0002930
del 31.03.2014

21/2013

Destinatario: sig.ra **Joerger Susan**
Pratica n. 110, prot. n. 946 del 28/02/1995

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista l'istanza di Condono edilizio n.110, prot. n. 946 del 28.02.1995, presentate ai sensi della Legge 724/94 dal sig. **Milazzo Marcello** nato a Roma il 24/05/1928, in qualità di proprietario;

Visto che è attuale proprietaria dell'immobile oggetto di condono la sig.ra **Joerger Susan** nata a New York (U.S.A.) il 10/11/1943 e residente in Roma alla via Beccaria n. 88, CF: JRGSSN43S50Z404N;

Visto che la richiamata istanza è stata presentata dal richiedente per l'immobile da condonare ubicato in Praiano (Sa) alla via Ruocco, riportato al N.C.E.U. del Comune di Praiano al foglio 4, particella 186, tesa ad ottenere il rilascio del

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

(art. 31, Legge 47/85 e s.m.i.)

Visto Il D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380;

Viste le norme ed i regolamenti vigenti in materia;

Vista la legge regionale Campania, n.19/2001;

Viste le norme vigenti in materia di igiene, di sicurezza statica, di sicurezza degli impianti, di prevenzione degli incendi, di contenimento dei consumi energetici, di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, di tutela dall'inquinamento, di tutela ambientale, paesistica, architettonica ed archeologica;

Visto il decreto sindacale prot. n. 9343 del 02/12/2011 e successivo n. 11095 del 06/12/2012 che nomina il dott. arch. Cannavale Francesco Saverio responsabile del Settore Tecnico del Comune di Praiano;

Visto l'Autorizzazione Paesaggistica prot. n. 34902 del 30/12/2008, rilasciata in surroga dalla Soprintendenza di Salerno, ai sensi dell'art. 159 del D.lgs 42/2004, ed acquisita con nota n. prot. 297 del 13/01/2009;

Visto l'art. 30, comma 3 del D.L. 21/06/2013 n. 69, come modificato dalla Legge di conversione 9/08/2013 e successivamente dall'art. 3 *quarter*, comma 2, D.L. 8/08/2013 n. 91, convertito con modificazioni dalla L.7/10/2013, che proroga di tre anni il termine di validità delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

Vista la data di scadenza dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 34902 del 30/12/2008 prorogata al 29/12/2016 dalla richiamata norma;

Visto il provvedimento di diniego definitivo dell'istanza di condono edilizio oggetto del presente atto, acquisito al protocollo Generale col n. 4733 del 08/05/2012;



Vista la sentenza n. 1136/2013 del 21/05/2013 della II sezione di Salerno del TAR Campania di annullamento del provvedimento di diniego impugnato, e le motivazioni in essa contenute;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 174 del 27/02/2014 dell'A. G. C. Governo del Territorio, Beni Ambientali e Paesistici della Regione Campania, trasmesso con nota acquisita con Protocollo col n. 2534 il 17/03/2014;

Vista l'autodichiarazione, ex Delibera C.C. n. 3/2012, resa dall'attuale proprietaria congiuntamente al geom. Califano Salvatore ed acquisita con prot. n. 9042 del 11/11/2013;

Visto perizia tecnica asseverata redatta dal geom. Califano Salvatore, ai sensi delle Delibere C.C. n. 4, 5 e 31/2012, e trasmessa con nota prot. n. 9042 del 11/11/2013;

Viste le attestazioni del versamenti dell'oblazione e degli oneri come determinate nell'istanza originaria;

Viste le seguenti attestazioni di versamento effettuati per la pratica oggetto del presente:

- conguaglio oblazione di € 1.269,00 del 21/03/2009 e di € 354,21 del 25/10/2013 sul c.c.p. intestato all'Amministrazione P.T. n. 255000;
- conguaglio oblazione di € 1.269,00 del 21/03/2009 e di € 354,21 del 25/10/2013 sul c.c.p. intestato al Comune di Praiano;
- oneri concessori e sanzione ambientale ex art. 167, D.Lgs n. 42/04 di complessivi Euro 3.546,58 del 21/03/2009 e di € 2.353,67 del 25/10/2013 sul c.c.p. intestato al Comune di Praiano;
- diritti di segreteria di Euro 516,00 del 21/03/2013 sul c.c.p. intestato al Comune di Praiano;

Ritenuto di dovere rilasciare il richiesto permesso di costruire in sanatoria a condizione che vengano rispettate:

A) LE SEGUENTI PRESCRIZIONI ED AVVERTENZE GENERALI

Dovranno trovare applicazione tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

1. Il luogo destinato alla costruzione di cui trattasi deve essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie, le aree o spazi pubblici.
2. Per eventuali occupazioni di aree e spazi pubblici è necessaria l'apposita autorizzazione dell'ufficio comunale. Le aree e spazi occupati debbono essere restituiti al pristino stato, a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'ufficio comunale, nel caso che la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre 30 giorni.
3. Per manomettere il suolo pubblico il costruttore dovrà munirsi di apposita autorizzazione, rilasciata dall'ente competente.
4. Gli assiti di cui al punto 2 od altri ripari debbono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti di lanterne a luce rossa da mantenersi accese dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario della pubblica illuminazione stradale.
5. L'allineamento stradale e gli altri eventuali rilievi riguardanti il nuovo fabbricato verranno dati, previo sopralluogo da effettuarsi a richiesta e in presenza del direttore dei lavori.
6. E' assolutamente vietato apportare modifiche di qualsiasi genere al progetto approvato, pena i provvedimenti sanciti dai regolamenti in vigore e l'applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
7. Il titolare del permesso di costruire, il committente, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori sono responsabili di ogni osservanza così delle norme generali di legge e di regolamento, come delle modalità esecutive fissate nella presente concessione.
8. Per le costruzioni eseguite in difformità dal permesso trova applicazione il regime sanzionatorio di cui al T.U. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
9. Il permesso di costruire non vincola il comune in ordine ai lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi (viabilità, illuminazione, fognature, impianto idrico, ecc.) in conseguenza dei quali non potranno essere pretesi compensi o indennità salvo quanto previsto da leggi e regolamenti.



10. Prima dell'inizio dei lavori dovrà essere collocata, all'esterno del cantiere, ben visibile al pubblico, una tabella con le indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia.
11. Nel caso di sostituzione del direttore dei lavori, il soggetto dimissionario trasmette all'ufficio competente comunale, relazione tecnica descrittiva sullo stato di consistenza dei lavori eseguiti fino alla data di sostituzione.
12. Nel caso di sostituzione dell'impresa o del direttore dei lavori, il titolare del permesso dovrà darne immediata notizia allo sportello unico per l'edilizia. In tutte le opere è tassativamente obbligatoria la continuità della direzione dei lavori da parte di un tecnico iscritto all'albo professionale, nei limiti della sua competenza.
13. Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia antisismica, sulle strutture portanti, sulla sicurezza degli impianti, sul contenimento del consumo energetico, sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, sulla prevenzione incendi, sull'inquinamento.
14. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni e depositi prescritti dalle leggi e regolamenti in vigore.
15. È fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito mediante apposita richiesta alla competente autorità al fine di ottenere la relativa autorizzazione.
16. Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via pubblica.
17. Il direttore dei lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, la data di inizio lavori con anticipo di almeno 10 giorni.
18. Ai sensi dell'art. 90 comma 10 del D.Lgs. 81/2008, il titolare del permesso è tenuto a far pervenire unitamente alla comunicazione di inizio lavori copia dell'avvenuta produzione del PSC, del POS e della notifica preliminare.
19. Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che i disegni, così come tutti gli elaborati di progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.
20. È fatto obbligo di osservare le prescrizioni di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.

Viste le norme regionali vigenti in materia;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n.380, recante: "T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi;

RILASCIA

alla sig.ra Joerger Susan nata a New York (U.S.A.) il 10/11/1943 e residente in Roma alla via Beccaria n. 88 (CF: JRGSSN43S50Z404N), in qualità di proprietaria dell'immobile

PERMESSO DI COSTRUIRE IN SANATORIA

(art. 32, Legge 47/85 e s.m.i.)

per la realizzazione di una abitazione su due livelli, situata in Praiano alla via Ruocco, riportato al N.C.E.U. del Comune di Praiano al foglio 4, particella 186, in conformità a quanto descritto negli elaborati e nella documentazione a firma del geom. Califano Salvatore iscritta al Collegio dei Geometri di Salerno col n. 1240, prodotti in allegato all'istanza di sanatoria, salvi i diritti di terzi e poteri di altri organi amministrativi, con rispetto delle norme regolamentari di sicurezza ed igiene.



Comune di Praiano

PROVINCIA DI SALERNO
Costa d'Amalfi
"ANTICA PLAGIANVM"



I grafici e la relazione tecnica prodotti ad integrazione dell'istanza di condono ne formano parte integrante ed inscindibile.

I lavori dovranno iniziare entro un anno da oggi e completati entro il 29/12/2016, data di validità dell'autorizzazione paesaggistica prot. n. 34902 del 30/12/2008, così come previsto dall'art. 15 del DPR 380/2001 e dal D.Lgs. n. 42/2004.

La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. 380/01. Si procede altresì, ove necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione.

Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.

COPIA DELLA PRESENTE VIENE TRASMESSA AL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE PER QUANTO DI COMPETENZA.

PRAIANO LÌ, 31.03.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
ARCH. FRANCESCO SAVERIO CANNAVALE

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla stretta osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, oltre ad autorizzare il trattamento dei propri dati personali, anche per fini statistici e comunque ai sensi del D. Lgs. n° 196/2003.

PRAIANO LÌ, _____

L'inosservanza alle prescrizioni contenute nella presente renderà ipso iure "inefficace" il permesso di costruire

Il presente permesso di costruire è stato affisso per estratto all'albo pretorio in data 31.03.2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. VINCENZO GALANO